

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014
144/2014/R/GAS

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO FINANZIATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 130/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio gnl rigassificato);
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio di modulazione);
- il decreto del Ministro 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio marzo 2011, ARG/gas 13/11 e ss.mm.ii. (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2012, 54/2012/R/GAS (di seguito:

- deliberazione 54/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 297/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 121/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 121/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 22/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 22/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS).
- il documento per la consultazione 44/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 44/2014/R/GAS);
- la pubblicazione della società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) sul proprio sito internet in data 11 marzo 2013;
- la comunicazione della società Stogit S.p.A. del 26 marzo 2013, prot. 11608, recante gli esiti conferimento per i servizi di stoccaggio anno termico 2013/2014.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all’ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;
- in attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 130/10, tra gli adempimenti dell’Autorità rientra:
 - la definizione dei corrispettivi per l’accesso alla capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del medesimo decreto, con riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio;
 - l’approvazione delle procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio di gas naturale, di cui all’articolo 7, comma 5 (di seguito: procedure a mercato).
- i decreti stoccaggio gnl rigassificato e stoccaggio modulazione, configurano due prodotti di stoccaggio dove:
 - il primo prevede una disponibilità di prestazione di erogazione variabile anche in funzione del mese della fase di erogazione (di seguito: servizio di punta);
 - il secondo prevede una disponibilità di prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione (di seguito: servizio uniforme);
- detti decreti stoccaggio hanno inciso sulle prestazioni connesse alle capacità di stoccaggio conferite nell’ambito delle misure del decreto legislativo 130/10;

- il decreto 19 febbraio 2014 ha confermato, per l'anno termico dello stoccaggio 2014/2015, l'articolazione dei prodotti descritta nei precedenti alinea.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 29/11, l'Autorità ha definito i criteri per il calcolo dei corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10;
- con la deliberazione 313/2012/R/GAS, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione ARG/gas 29/11, il corrispettivo unitario di accesso e di utilizzazione della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10; e che in particolare il corrispettivo unitario di accesso c_{fix} è posto pari, per l'anno 2013, a 0,489021 €/GJ/anno;
- con la deliberazione 350/2013/R/GAS, l'Autorità ha fissato il valore di detto corrispettivo per il 2014, pari a 0,510850 €/GJ/anno.

CONSIDERATO CHE:

- l'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11 stabilisce i criteri per lo svolgimento delle procedure a mercato, in applicazione delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 130/10;
- con deliberazione 54/2012/R/GAS l'Autorità ha approvato, ai sensi del comma 6.4, dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11 il regolamento delle procedure a mercato predisposto dal GSE, prevedendo che dette procedure siano bandite annualmente dal GSE medesimo;
- in data 11 marzo 2013 il GSE ha pubblicato gli esiti aggregati delle procedure a mercato per l'anno termico dello stoccaggio 2013/2014 indicando la capacità offerta nella procedura, pari a 14'650'880,4 GJ, la capacità assegnata, pari a 2'206'480,2 GJ, nonché il prezzo di valorizzazione delle offerte pari a 0,218639 €/GJ.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 75/2013/R/GAS, l'Autorità ha definito disposizioni volte a recepire ricognitivamente nell'ambito del quadro regolatorio in materia di accesso, erogazione e tariffe dei servizi di stoccaggio le previsioni dei decreti stoccaggio di modulazione e stoccaggio gnl rigassificato;
- con la deliberazione 92/2013/R/GAS, l'Autorità ha disciplinato le procedure di asta competitiva, effettuate dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il conferimento, per l'anno termico dello stoccaggio 2013/2014; e che, in particolare, il corrispettivo di assegnazione della procedura per il conferimento della capacità per il servizio uniforme è pari, per ciascuna offerta accettata, al relativo corrispettivo offerto.
- in data 26 marzo 2013, la società Stogit S.p.A. ha trasmesso, all'Autorità, gli esiti del conferimento per l'anno termico dello stoccaggio 2013/2014 in cui è riportato il prezzo medio ponderato di aggiudicazione della capacità di spazio relativa al servizio uniforme;
- alla capacità di stoccaggio relativa al servizio uniforme conferita nel marzo 2013 si applicano, per unità di spazio conferito, i corrispettivi unitari di iniezione ed

erogazione approvati con la deliberazione 313/2012/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute alcune segnalazioni circa la necessità di modifica del quadro regolatorio relativo alle capacità di stoccaggio finanziate nell'ambito del decreto legislativo 130/10, in conseguenza della revisione della disciplina ministeriale dei servizi di stoccaggio intervenuta nell'anno termico 2013/2014, al fine di ricostruire una condizione di parità di trattamento con gli altri utenti del servizio di stoccaggio;
- con la deliberazione 22/2014/R/GAS, nell'ambito delle disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale per l'anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015, l'Autorità ha rilevato come le modifiche intervenute nella normativa e nella regolazione dello stoccaggio sopra richiamate potrebbero, sebbene marginalmente, aver inciso – anche in relazione alla loro repentina entrata in efficacia, con particolare riferimento all'anno stoccaggio 2013-2014 – sulla redditività dell'investimento dei soggetti industriali, cui le misure del decreto legislativo 130/10 sono rivolte, al di là di quanto dovrebbe essere l'effetto dell'alea tipica cui sono esposte scelte imprenditoriali di natura pluriennale come quelle in oggetto; e che, al fine di garantire un intervento proporzionato e un quadro d'insieme più coerente, contestualmente alla definizione delle modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio regolata per l'anno di stoccaggio 2014-2015, l'Autorità avrebbe valutato eventuali correttivi alla disciplina relativa alle capacità conferite ai sensi del decreto legislativo 130/10;
- con il documento per la consultazione 44/2014/R/GAS, l'Autorità ha proposto alcuni correttivi di natura tecnica, successivamente introdotti con la deliberazione 85/2014/R/GAS, nell'ambito delle disposizioni relative al conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014/2015;
- tali correttivi prevedono, tra l'altro, al fine di allinearne il trattamento economico delle capacità conferite ai sensi del decreto legislativo 130/10 a quello delle capacità conferite ad asta, che anche per queste capacità non si applichi, per il prossimo anno termico 2014/2015, il corrispettivo variabile di movimentazione.

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di marzo 2013, il mercato ha valorizzato servizi di stoccaggio con prestazioni analoghe – annuali ad erogazione costante – sia in occasione delle procedure di conferimento del servizio uniforme, che delle procedure a bandite dal GSE; e che gli esiti di entrambe le procedure, comprensivi dei costi di iniezione ed erogazione non compresi nelle offerte degli operatori, sono inferiori al valore del corrispettivo di accesso unitario approvato per il 2013, sostenuto dai soggetti titolari, direttamente od indirettamente, delle capacità finanziate nell'ambito delle misure del decreto legislativo 130/10;
- detti esiti dipendono, sia pur in momenti diversi, dalle attese circa il valore del differenziale stagionale di prezzo del gas in Italia, ovvero del valore di strategie di approvvigionamento sostitutive rispetto alla disponibilità di risorse di stoccaggio;
- la pianificazione e la gestione degli approvvigionamenti nel corso dell'anno è uno degli elementi chiave nella determinazione delle posizioni di costo e dunque delle possibilità competitive dei singoli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la capacità di stoccaggio finanziata ai sensi del decreto legislativo 130/10 può essere ceduta, ai sensi del Codice di Stoccaggio, su base annuale, sia mediante le procedure a mercato, che su base bilaterale; o che alternativamente è prevista la cessione del contratto di stoccaggio ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4 del decreto legislativo 130/10;
- il corrispettivo unitario di accesso c_{fix} è funzionale, tra l'altro, alla determinazione:
 - delle condizioni di recesso dai contratti sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 130/10 come disciplinate all'articolo 9 della deliberazione ARG/gas 13/11;
 - delle partite economiche insorgenti dalla cessione della capacità nelle procedure a mercato, tra soggetti investitori, l'impresa maggiore di stoccaggio e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa);
- l'articolo 10.bis, comma 5, della RTSG istituisce presso la Cassa il "Conto oneri stoccaggio", alimentato dal corrispettivo unitario variabile CV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG;
- con deliberazione 121/2013/R/GAS, l'Autorità ha previsto che i mancati ricavi dovuti all'applicazione delle disposizioni della deliberazione 92/2013/R/GAS in luogo dei corrispettivi unitari approvati con la deliberazione 313/2012/R/GAS sono finanziati dal "Conto oneri stoccaggio" di cui al punto precedente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 85/2014/R/gas, l'Autorità ha previsto che:
 - a) l'utente della capacità conferita ai sensi del decreto legislativo 130/10 possa rendere disponibile a Stogit la predetta capacità per il conferimento ai terzi;
 - b) l'utente che si sia avvalso della facoltà di cui al punto precedente possa rientrare nella disponibilità della capacità resa disponibile, previa richiesta all'impresa di stoccaggio, nei limiti della quota della stessa offerta nell'ambito delle procedure di conferimento per il servizio uniforme con iniezione mensile che non sia stata conferita;
 - c) in relazione alla capacità conferita ai sensi del decreto legislativo 130/10 i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto e quelli applicati in caso di mancato riempimento trovano applicazione con riferimento alla sola capacità di cui l'utente dispone dedotta la capacità resa disponibile a Stogit che non sia rientrata nella sua disponibilità;
- l'applicazione dei corrispettivi richiamati alla precedente lettera c) alla capacità che rientra nella disponibilità dell'utente, ancorché non utilizzata, potrebbe comportare un aggravio degli oneri connessi con l'opportunità per l'utente di richiedere a Stogit di rientrare nella disponibilità della medesima capacità e conseguentemente incidere sul riempimento degli stoccaggi.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno tenere conto, nella determinazione dei corrispettivi applicati alla capacità finanziata ai sensi delle misure di cui al decreto legislativo 130/10, delle modifiche intervenute nella normativa e nella regolazione dello stoccaggio sopra richiamate, per il solo anno termico 2013/2014;
- a questo fine, per il solo anno termico 2013/2014, in luogo del corrispettivo c_{fix} sia applicato un corrispettivo $c_{\text{fix}}^{\text{mkt}}$ calcolato – approssimando le condizioni di mercato allora vigenti – come media aritmetica tra:
 - il prezzo a cui sono state valorizzare le offerte accettate nelle procedure a mercato bandite dal GSE per l'anno termico 2013/2014 e;
 - il prezzo medio ponderato di aggiudicazione della capacità di spazio per il servizio uniforme, per l'anno termico 2013/2014, comprensivo, per unità di spazio conferito, dei corrispettivi unitari di iniezione ed erogazione, ponderati per i mesi di applicazione, approvati con le deliberazioni 313/2012/R/GAS e 350/2013/R/GAS;
- per l'anno termico 2013/2014, il corrispettivo $c_{\text{fix}}^{\text{mkt}}$ sia il riferimento per ogni disposizione dell'Autorità ove si richiami il corrispettivo c_{fix} ;
- le disposizioni relative al conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014/2015 di cui alla deliberazione 85/2014/R/GAS, nonché i correttivi specifici ivi introdotti per la gestione delle capacità relative al decreto legislativo 130/10 siano complessivamente già idonei all'obiettivo di riallineamento del costo dei servizi di stoccaggio relativi a detto decreto senza bisogno di alcun intervento;
- la società Stogit S.p.A. provveda al ricalcolo di tutte le partite economiche, a debito e a credito, interessate dal presente provvedimento; e che in particolare tale ricalcolo riguardi gli utenti dello stoccaggio cui è stato fatturato il corrispettivo c_{fix} nell'anno termico 2013/2014;
- i mancati ricavi insorgenti dalle disposizioni del presente provvedimento siano riconosciuti alla società Stogit S.p.A. a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 10.bis, comma 5, della RTSG;
- al fine di porre condizioni per il massimo riempimento degli stoccaggi, sia opportuno integrare la disciplina dell'articolo 8 della deliberazione 85/2014/R/gas prevedendo che in relazione alla capacità, precedentemente resa disponibile a Stogit, che rientra nella disponibilità dell'utente i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto si applichino in relazione alla capacità effettivamente utilizzata e non trovino applicazione i corrispettivi per il mancato riempimento

DELIBERA

1. di prevedere che, per l'anno termico dello stoccaggio 2013/2014, in luogo del corrispettivo c_{fix} , sia applicato un corrispettivo $c_{\text{fix}}^{\text{mkt}}$, calcolato secondo quanto riportato in motivazione;
2. di prevedere che la società Stogit S.p.A. provveda al ricalcolo di tutte le partite economiche, a debito e a credito, interessate dal presente provvedimento e comunichi i risultati all'Autorità, alla Cassa e agli utenti interessati per quanto di competenza;

3. di prevedere che la Cassa riconosca a Stogit, previa conferma dell’Autorità, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente i relativi importi. a valere sul “Conto oneri stoccaggio” di cui all’articolo 10.bis, comma 5, della RTSG;
4. di prevedere che, in relazione alla capacità conferita ai sensi del decreto legislativo 130/10, che rientra nella disponibilità dell’utente ai sensi del comma 8.5, della deliberazione 85/2014/R/gas, i corrispettivi, di cui al comma 14bis.4, della deliberazione 119/05, si applichino con riferimento alla capacità effettivamente utilizzata e non trovi applicazione il corrispettivo di cui al comma 15.6, della medesima deliberazione 119/05
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa ed alla società Stogit S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni